

Doc. II

n. 9

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore ELIA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1996

Modifica agli articoli 77, 78, 89, 102-*bis*, 107, 109, 113, 116  
e 118 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – Le riforme costituzionali, che sono all'orizzonte del Parlamento, avranno verosimilmente riflessi sui Regolamenti delle due Camere.

Tuttavia, è possibile procedere sin d'ora a novelle che, pur lasciando inalterato il quadro costituzionale di riferimento, consentano di razionalizzare le procedure parlamentari in vigore, accrescendone l'efficacia.

Questo è l'obbiettivo di fondo della presente proposta di modifica del Regolamento del Senato.

In particolare si propone di:

*a)* dare compiuta attuazione all'articolo 72, secondo comma, della Costituzione, delineando una «corsia preferenziale» offerta non solo al Governo, ma anche a un numero significativo di senatori (e, dunque, nella disponibilità sia della maggioranza che dell'opposizione), perchè il Senato si pronunzi in tempi predeterminati e certi sui di-

signi di legge e, in generale, sugli affari sottoposti al suo voto (articolo 77);

*b)* ritoccare la procedura di conversione dei decreti-legge, applicando di diritto il meccanismo della «corsia preferenziale», ritornando implicitamente al tradizionale sistema per cui la Commissione elabora un proprio testo e non si limita a presentare proposte emendative all'Assemblea (secondo l'innovazione introdotta nel 1988, che non ha dato esiti particolarmente soddisfacenti, ma ha reso più faticoso l'esame in Aula) e definendo l'ambito di emendabilità del decreto, nella considerazione del carattere di urgenza del provvedimento (articolo 78);

*c)* orientare ad uno stile europeo la durata degli interventi in Aula, riducendone la durata sia in sede di discussione (articolo 89) che in sede di dichiarazione di voto (articolo 109);

d) evitare che la disposizione sugli effetti del parere contrario della Commissione bilancio divenga lo strumento per imporre l'accertamento del numero legale, con elusione della norma che prescrive un qualificato *quorum* per la richiesta relativa: si vuole, cioè, che gli emendamenti colpiti dal parere contrario siano procedibili solo se appoggiati da un numero di senatori pari a quello necessario per la richiesta di verifica, mentre rimane invariata la restante disciplina (articolo 102-*bis*);

e) elevare - in connessione sistematica - i *quorum* prescritti per la richiesta di veri-

fica del numero legale e di votazioni qualificate, allo scopo di ricondurre a numeri anche politicamente significativi iniziative che possono incidere considerevolmente sullo svolgimento della seduta e, di riflesso, sul rispetto della programmazione dei lavori parlamentari (articoli 107 e 113);

f) adeguare, infine, alla prassi ormai radicata le norme sulla votazione nominale con appello: questa avviene nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, e i senatori esprimono il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza (articoli 116 e 118).

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

## Art. 1.

1. L'articolo 77 del Regolamento è sostituito dai seguenti:

«Art. 77. - (*Dichiarazione d'urgenza*). - 1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare sia stata chiesta dal Governo o da un decimo dei componenti del Senato la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.

2. Il disegno di legge o l'affare sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione avvenga entro il termine indicato dai richiedenti.

3. La discussione è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

4. Alla scadenza del termine, il disegno di legge o l'affare sono comunque posti in votazione, previa eventuale declaratoria di decadenza degli emendamenti e di tutti gli altri strumenti non ancora votati».

«Art. 77-bis. - (*Autorizzazione alla relazione orale*). - 1. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.

## Art. 2.

1. All'articolo 78 del Regolamento, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni

caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento. Alla scadenza del termine, il disegno di legge è comunque posto in votazione, previa eventuale dichiaratoria degli emendamenti e di tutti gli altri strumenti non ancora votati.

6. Sono improponibili al decreto-legge e al disegno di legge di conversione emendamenti che non attengano alla correttezza delle clausole di copertura e della formulazione tecnica delle norme».

### Art. 3.

1. L'articolo 89 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - (*Durata degli interventi*). - 1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i quindici minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a quaranta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a quaranta minuti.

2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i cinque minuti.

3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.

4. I senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perchè siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle, elenchi di dati nominativi o numerici, nonchè note integrative, omettendone la lettura in Assemblea».

## Art. 4.

1. L'articolo 102-*bis* del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 102-*bis*. - (*Effetti del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione permanente*). - 1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5<sup>a</sup> Commissione permanente abbia espresso parere contrario, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che venticinque senatori non ne chiedano la votazione. Si applica il disposto dell'articolo 108, comma 3.

2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonchè sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce il citato parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo».

## Art. 5.

1. All'articolo 107 del Regolamento, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, venticinque senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale».

## Art. 6.

1. All'articolo 109 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichia-

razione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di cinque minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purchè il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Per le dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso il termine è di dieci minuti. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti.».

#### Art. 7.

1. All'articolo 113 del Regolamento, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che trenta senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quaranta chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a trenta per la votazione nominale o a quaranta per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione».

#### Art. 8.

1. L'articolo 116 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - (*Votazione nominale con appello*). - 1. La votazione nominale con appello ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo. In tal caso il Presidente estrae a sorte il nome di un senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. Il senatore chiamato nell'appello transita nel corridoio sottostante il banco della Presidenza ed esprime ad alta voce il suo voto. I senatori segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.

3. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei senatori che non hanno risposto al precedente.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme del comma 2 dell'articolo 115».

#### Art. 9.

1. All'articolo 118 del Regolamento, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verifica del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova, per la votazione nominale con scrutinio simultaneo e per la votazione a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La votazione nominale con scrutinio simultaneo si svolge con le modalità indicate dall'articolo 116.».

